



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 48 del 29 gennaio 2021_____

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;">Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel comune di Bomarzo (località Santa Lucia). Proroga termini di validità del Decreto VIA n. 202 del 06/10/2015</p> <p style="text-align: center;">ID VIP 5353-2</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">PRO.TE.O. S.r.l.</p>

La Commissione

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. e in particolare l'art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l'art..5, comma 2, lettera e) del il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- la Società PRO.TE.O. S.r.l., con nota del 24/06/2020 ha presentato, ai sensi dell'ex art.25, comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m., domanda di proroga della validità del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n.202 del 06/10/2015 relativo al progetto della “*Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia nel territorio del Comune di Bomarzo*” per un periodo di almeno ulteriori 3 anni e, quindi, fino al 30/10/2023;
- la nota è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot.n.MATTM/49936 in data 01/07/2020;
- la domanda è stata successivamente perfezionata con nota del 15/10/2020, acquisita con prot.n.MATTM/83525 del 19/10/2020 e con pec del 30/11/2020, acquisita con prot.n.MATTM/100382 del 02/12/2020;
- la Divisione con nota prot.n.MATTM/103336 del 10/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/4131 in data 10/12/2020, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA, ha chiesto alla Commissione di stabilire se, alla luce di quanto comunicato con la suddetta nota prot.n.MATTM/83525 del 19/10/2020, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 203 del 06/10/2015, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta; ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica di competenza della Commissione, la Divisione inoltre ha trasmesso le note del proponente sopracitate e la relativa documentazione allegata; si precisa che erroneamente la Divisione cita il D.M. n.203 del 06/12/2015 peraltro riguardante l'impianto di Orte ed oggetto di una domanda di proroga separata del Proponente effettuata con nota del 15/10/2020 acquisita con prot.n.MATTM/106302 del 02/12/2020;
- con la stessa nota prot.n.MATTM/103336 del 10/12/2020, la Divisione ha chiesto, altresì, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta, ai

fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione del proponente al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Divisione in merito al D.M. n.202 del 06/10/2015:
 - nota del 24/06/2020 acquisita con prot.n.MATTM/49936 in data 01/07/2020;
 - nota del 15/10/2020, acquisita con prot.n.MATTM/83525 del 19/10/2020;
 - pec del 30/11/2020, acquisita con prot.n.MATTM/100382 del 02/12/2020;
 - Relazione tecnico ambientale impianto di Santa Lucia;

CONSIDERATO che per il progetto in questione:

- con D.M. n. 202 del 06/10/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione della "Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia nel territorio del Comune di Bomarzo (VT)" subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1;
- il D.M. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31/10/2015;
- l'art.1 riporta le prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (Sezione A), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Sezione B), della Regione Lazio (Sezione C) e della Regione Umbria (Sezione D);
- in particolare, richieste da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risultano da ottemperare le 8 prescrizioni della Sezione A) di seguito elencate:
 - ante operam, in corso d'opera e post operam – Fase non definita: le prescrizioni A.1, A.5 e A.6,
 - ante operam – Fase non definita: la prescrizione A.4;
 - ante operam – Fase di progettazione esecutiva: le prescrizioni A.2, A.3, A.7 e A.8;
- attualmente agli atti non risulta attivata alcuna procedura per la verifica di ottemperanza delle suddette prescrizioni;

RILEVATO che la Società Proponente relativamente alle motivazioni che non hanno consentito di avviare gli investimenti previsti entro i termini di validità del D.M. n.202 del 06/10/2015 afferma che:

- in merito alla sostenibilità finanziaria, l'investimento può avere una giustificazione economica solo se realizzato interamente per un completo sfruttamento della risorsa idrica come previsto dal progetto nel suo complesso;
- mentre la Commissione VIA ha approvato favorevolmente ciascuno degli impianti, il MIBACT si è espresso favorevolmente solo per due dei quattro impianti: quello di Bomarzo e quello di Orte; per tali impianti sono stati emanati rispettivamente il D.M. n.202 del 06/10/2015 ed il D.M. n.203 del 06/10/2015 concernente la compatibilità ambientale dei progetti;
- per gli altri due impianti di Pietramara e Ischiarello, in presenza di pareri discordanti (pareri MIBACT negativi) è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri che con Delibera assunta nella riunione del 17/01/2019, ha confermato, come richiesto dal MIBACT, di non proseguire il procedimento di valutazione di impatto ambientale per le centrali di Pietramara e Ischiarello;

- il diniego alla prosecuzione della valutazione di impatto ambientale è stato successivamente formalizzato con i decreti n.247 e n.248 del 23/08/2019;
- la Società Proponente ha provveduto a proporre specifici ricorsi, ancora in corso, presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il raggiungimento dell’obiettivo della realizzazione complessiva degli impianti facenti parte della medesima iniziativa progettuale;
- pertanto, in attesa della definizione dei ricorsi amministrativi per la parte del progetto non autorizzata relativa alle due traverse di Pietramara e di Ischiarello, la Società ha presentato domanda affinché venga concessa una proroga del D.M. n.202 del 06/10/2015, la cui scadenza naturale è prevista il 31/10/2020, per un periodo di almeno ulteriori di tre anni e, quindi, fino al 31/10/2023;

RILEVATO che la Società Proponente afferma ulteriormente che:

- il progetto in questione non è stato sottoposto ad alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente valutato e pertanto, le caratteristiche tecniche sono rimaste assolutamente invariate rispetto ai pareri CTVA conferiti nel D.M. n.202 del 06/10/2015;
- le relative verifiche di ottemperanza imposte dal D.M. n.202 del 06/10/2015 non presentano alcun stato di avanzamento rispetto alla data di pubblicazione del decreto;
- in merito al contesto ambientale di riferimento comprensivo della ricognizione vincolistica vigente, si confermano i contenuti della relazione ambientale inserita nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni fornite nella fase istruttoria e inclusi nel parere CTVA n.960 15/06/2012 da pagina 9 pagina 16;

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il progetto della “Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia nel territorio del Comune di Bomarzo” è stato oggetto di valutazione conclusa con i pareri CTVA n.960 del 15/06/2015 e n. 1587 del 01/08/2014 successivamente confluiti nel D.M. n.202 del 06/10/2015;
- dal parere CTVA n. 960 del 15/06/2012 si evince che:
 - il progetto prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente nell’alveo del fiume Tevere, con rilascio direttamente nello stesso, che sorgerà in località Santa Lucia, nel Comune di Bomarzo: l’area di intervento è situata nella Regione Lazio, al confine con la Regione Umbria, in Provincia di Viterbo;
 - le aree limitrofe all’intervento, costituite dalle zone ripariali del fiume, non sono edificate, tuttavia si rileva una discreta presenza antropica legata all’esistenza di importanti infrastrutture, quali Autostrada del Sole, strade provinciali e ferrovia;
 - l’intervento in oggetto, pur nella sua autonomia e indipendenza di funzionamento, si inquadra in un più ampio progetto che consiste nella realizzazione di complessive n. 4 centrali idroelettriche ad acqua fluente, del tutto simili tra loro, nelle località Ischiarello, Santa Lucia, Pietra Amara e Orte, lungo un tratto del fiume Tevere di circa 20 km di estensione, nella Provincia di Viterbo, a valle degli impianti esistenti di Alviano e Baschi. Il Proponente ha quindi ritenuto opportuno valutare congiuntamente l’impatto delle n.4 centrali e indagare le eventuali interferenze;
 - gli sbarramenti previsti dalla Società proponente, mediante paratoie in alveo, determineranno n. 4 salti consecutivi in cascata di circa 4 m ciascuno, che potranno essere sfruttati allo scopo di produrre energia idroelettrica destinata a soddisfare parte del fabbisogno energetico di un impianto dell’azienda SAPIO, presso Orte, ove si producono gas tecnici;
- il parere n.1587 del 01/08/2014 ha avuto come oggetto la valutazione delle modifiche progettuali presentate dalla Società proponente con l’obiettivo di minimizzare l’impatto paesaggistico dei quattro impianti previsti; le modifiche sono state ritenute dalla Commissione come non sostanziali e dovute alle esigenze tecniche di abbattimento delle volumetrie di progetto al fine di ridurre l’impatto visivo; peraltro,

non in grado di produrre impatti aggiuntivi significativi, diversi da quelli già valutati nell'ambito del precedente provvedimento di VIA conclusa con il D.M.n. 202 del 06/10/2015;

- nella Relazione Tecnica Ambientale presentata la Società proponente illustra aspetti relativi ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ritenendo in conclusione che “non siano intervenute sostanziali variazioni delle condizioni ambientali di riferimento sussistenti al tempo in cui sono state svolte le valutazioni propedeutiche all’emanazione del decreto di compatibilità ambientale D.M. n.202 del 06/10/2015”;
- in particolare, il Proponente richiama la D.G.R. del Lazio n.49 del 13/02/2020 recante “Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con Delib.C.R. n. 5 del 2 agosto 2019”, specificando che, la variante non ha introdotto, per le aree interessate dall'intervento, variazioni rispetto alle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale già individuate nello SIA a corredo del progetto;

VALUTATO infine che:

- la Relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale presenta la struttura e i contenuti relativi alla verifica all'attualità degli strumenti di pianificazione, dei vincoli e dei regimi di tutela ambientale, all'analisi del contesto ambientale e paesaggistico con lo stato di aggiornamento delle interferenze del progetto sulle varie componenti ambientali;
- nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione della domanda di proroga gli aspetti ambientali di riferimento non hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale;
- possono ritenersi confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. n. 202 del 06/10/2015;
- tutte le prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 202 del 06/10/2015 risultano ancora valide e da ottemperare;
- le motivazioni per la proroga richiesta sono condivisibili e risiedono nella necessità di preservare la realizzazione complessiva degli impianti facenti parte della medesima iniziativa progettuale e del tutto simili tra loro, nelle località Ischiarello, Santa Lucia, Pietramara e Orte, lungo un tratto del fiume Tevere di circa 20 km di estensione, nella Provincia di Viterbo, a valle degli impianti esistenti di Alviano e Baschi;
- l'eventuale sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di Pietramara e di Ischiarello, qualora il ricorso del Proponente verrà accolto, costituirà, senz'altro, una opportunità per una ulteriore valutazione complessiva del contesto ambientale e territoriale interessato dalla realizzazione dell'insieme degli impianti idroelettrici;
- non risulta pervenuto il nulla osta richiesto al MIBACT richiesto con la nota prot.n.MATTM/103336 del 10/12/2020;

RIBADENDO che risulta necessario che il Proponente proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel D.M. n.202 del 06/10/2015 citato, a partire da quelle indicate per la fase ante operam;

la Commissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quali motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

in considerazione di quanto affermato dal Proponente, sussistono le condizioni per la concessione della proroga di 3 (tre) anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n.202 del 06/10/2015 relativo al progetto per la realizzazione della “*Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia nel territorio del Comune di Bomarzo (VT)*”.

Il Presidente della Commissione VIA e VAS

Cons. Massimiliano Atelli